

DELIBERAZIONE 30 GIUGNO 2021

279/2021/R/EEL

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE ELETTRICHE INTRODOTTE CON DELIBERAZIONE 124/2021/R/EEL, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1164^a bis riunione del 30 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare l'articolo 1, comma 670;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (nel seguito: DL Rilancio) e in particolare l'articolo 30;
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (nel seguito: DL Sostegni) e in particolare l'articolo 6;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (nel seguito: DL Sostegni Bis) e in particolare l'articolo 5;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2020, 60/2020/R/com (di seguito: deliberazione 60/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 190/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 190/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 311/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 311/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2021, 123/2021/R/com (di seguito: deliberazione 123/2021/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2020, 124/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 124/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com .

CONSIDERATO CHE:

- le componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica) e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema hanno una struttura trinomica, ovvero sono articolate in tre corrispettivi:
 1. corrispettivo in quota fissa (espresso in centesimi di euro per punto di prelievo);
 2. corrispettivo in quota potenza (espresso in centesimi di euro per kW di potenza impegnata);
 3. corrispettivo in quota energia (espresso in centesimi di euro per kWh);
- i corrispettivi di cui al punto precedente sono applicati dal distributore alla controparte del contratto per il servizio di trasporto dell’energia elettrica; e che detta controparte può essere anche il venditore che fornisce direttamente il cliente finale;
- gli esercenti del servizio di vendita di maggior tutela applicano senza modifiche i sopra richiamati corrispettivi ai propri clienti finali; per i clienti del mercato libero, il venditore ha facoltà di articolare la struttura di prezzo anche senza riflettere tali corrispettivi ove esplicitamente previsto dal contratto di fornitura sottoscritto tra le parti; in ogni caso, anche ove si avvalga di tale facoltà, il medesimo venditore ha l’obbligo di evidenziare, nella bolletta al cliente finale, l’importo corrispondente a detti corrispettivi.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 60/2020/R/com è stato costituito presso la Cassa dei servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) un conto di gestione straordinario, destinato a garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, previste dalla normativa vigente, connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito: Conto emergenza COVID-19);
- l’articolo 30 del DL Rilancio ha stabilito di trasferire sul già menzionato conto emergenza COVID-19 un ammontare pari a 600 milioni di euro e affidato all’Autorità l’incarico di disporre, per i mesi da maggio a luglio 2020, una riduzione delle componenti tariffarie relative alle voci della bolletta sopra indicate, in favore dei clienti connessi in bassa tensione diversi dai domestici;
- con deliberazione 190/2020/R/eel, l’Autorità ha dato immediata attuazione alle succitate disposizioni urgenti del DL Rilancio, tramite una modifica transitoria delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica e delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema applicabili alle utenze connesse in bassa tensione diverse dalle domestiche;

- con la deliberazione 311/2020/R/eel l’Autorità ha dato disposizioni alla Cassa in relazione alla gestione delle risorse versate sul Conto Emergenza COVID-19 ai sensi del DL Rilancio e all’attivazione di una compensazione, nei confronti delle imprese distributrici, dei minori incassi derivanti dalle disposizioni della deliberazione 190/2020/R/eel, nonché alla destinazione della parte di tali risorse eccedente la suddetta compensazione alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali;
- l’articolo 6 del DL Sostegni ha disposto che le medesime agevolazioni di cui all’articolo 30 del DL Rilancio venissero applicate anche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e stabilito di trasferire sul già menzionato conto emergenza COVID-19 un ulteriore ammontare pari a 600 milioni di euro;
- con deliberazione 124/2021/R/eel, l’Autorità dà immediata attuazione alle succitate disposizioni urgenti del DL Sostegni, prevedendo in particolare:
 - i. di adottare una modifica transitoria delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, di cui alla tabella 3 del TIT e alle tabelle da 1 a 4 del TIME e alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema fissate dalla deliberazione 123/2021/R/com, secondo modalità del tutto speculari a quelle già adottate con la deliberazione 190/2020/R/eel;
 - ii. di dare disposizioni alla Cassa in relazione alla gestione delle risorse versate sul Conto Emergenza COVID-19 ai sensi del DL Sostegni e all’attivazione di una compensazione, nei confronti delle imprese distributrici, dei minori incassi derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento, secondo modalità del tutto speculari a quelle già adottate con la deliberazione 311/2020/R/eel;
 - iii. che le risorse destinate dal DL Sostegni al Conto Emergenza COVID-19, per la parte eccedente a quanto previsto dal precedente alinea, ai sensi del medesimo DL Sostegni siano destinate alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali, secondo modalità del tutto speculari a quelle già adottate con la deliberazione 311/2020/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 5, comma 1, del DL Sostegni Bis prevede che:
 1. *“La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall’articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, trova applicazione con le medesime modalità ivi previste anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021”*
- l’ammontare di 200 milioni di euro indicato dal citato articolo 5, comma 1, del medesimo DL Sostegni Bis viene dunque ad aggiungersi ai 600 milioni di euro di cui il DL Sostegni aveva disposto che, a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema, venisse autorizzata la spesa

e posta a carico del Bilancio dello Stato, trasferendo al sistema elettrico il corrispondente importo tramite il Conto emergenza COVID-19 costituito presso la Cassa;

- il suddetto tetto di spesa a carico dello Stato, introdotto dal DL Sostegni Bis, risulta senz'altro compatibile con la proroga per un mese delle agevolazioni disposte dalla deliberazione 124/2021/R/eel.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento alle aliquote previste dalla deliberazione 278/2021/R/com, il gettito annuo della componente tariffaria A_{SOS} risulta essere pari all'85,51% del gettito complessivo previsto degli oneri generali;
- il comma 34.8 del TIT prevede che l'incidenza degli elementi che compongono la componente A_{RIM} ai fini della destinazione dei relativi gettiti ai conti di cui al comma 41.1 del medesimo TIT sia determinata dall'Autorità in sede di aggiornamento periodico;
- le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dal 1 luglio 2021 sono state fissate dal comma 1.6 della deliberazione 278/2021/R/com.

RITENUTO NECESSARIO:

- attuare nell'immediatezza le sopra richiamate disposizioni di legge, di natura transitoria e prevalentemente vincolata, di cui all'articolo 5 del DL Sostegni Bis, tramite una modifica transitoria delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui alla tabella 3 del TIT e alle tabelle da 1 a 4 del TIME e alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema fissate dalla deliberazione 278/2021/R/com;
- procedere in tal senso tramite una proroga delle disposizioni già adottate con la delibera 124/2021/R/eel e un'integrazione delle tabelle ad essa allegate;
- allo scopo di consentire l'applicazione delle sopra richiamate disposizioni di legge, pubblicate il 25 maggio 2021, non effettuare consultazione pubblica, avuto riguardo anche al fatto che la misura oggetto del presente provvedimento costituisce mera proroga delle disposizioni della deliberazione 124/2021/R/eel.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- la sopra descritta proroga al 31 luglio 2021 delle agevolazioni definite dalla deliberazione 124/2021/R/eel non comporti la necessità di modificare le tempistiche indicate agli articoli 4 e 5 del medesimo provvedimento a fini, rispettivamente, di fatturazione e di attivazione di una compensazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei minori incassi derivanti dalle disposizioni del medesimo provvedimento;

- sia utile confermare le modalità con le quali anche le risorse destinate dal DL Sostegni Bis al Conto Emergenza COVID-19, per la parte eccedente a quanto previsto dal precedente alinea, siano destinate alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali, con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 6 della deliberazione 124/2021/R/eel, aggiornate alla situazione del III trimestre 2021

DELIBERA

1. alla deliberazione 124/2021/R/eel vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) all'articolo 1 le parole “periodo di riferimento è il periodo che intercorre tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, di efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 6 del DL Sostegni” sono sostituite con le parole “periodo di riferimento è il periodo che intercorre tra il 1 aprile e il 31 luglio 2021, di efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 6 del DL Sostegni e dall'articolo 5 del DL Sostegni Bis”
 - b) al comma 3.1, e al comma 3.4, le parole “dalla deliberazione 123/2021/R/com” sono sostituite con le parole “dalle deliberazioni 123/2021/R/com e 278/2021/R/com”;
 - c) al comma 3.2, le parole “con deliberazione 123/2021/R/com” sono sostituite con le parole “con deliberazioni 123/2021/R/com e 278/2021/R/com”;
 - d) le tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e vengono sostituite con le tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e allegate al presente provvedimento, integrate con i valori delle componenti tariffarie applicabili nel mese di luglio.
2. così come già disposto dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione 124/2021/R/eel, anche i fondi stanziati dallo Stato e versati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul Conto emergenza COVID-19, in attuazione dell'articolo 5 del DL Sostegni Bis, per la quota eccedente le risorse necessarie all'erogazione delle compensazioni di cui all'Articolo 5 della medesima deliberazione 124/2021/R/eel, sono destinati alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali.
3. Ai fini di quanto previsto dal precedente punto 2, le risorse finanziarie di cui al medesimo punto 2 sono destinate per l'85,51% al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.
4. Ai fini di quanto previsto dal precedente punto 2, le risorse finanziarie di cui al medesimo punto 2 sono destinate per il 14,49% ai conti di gestione di cui al comma 41.1 del TIT, secondo le percentuali di ripartizione fissate al comma 1.6 della deliberazione 278/2021/R/com.
5. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
6. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini